

Allegato "B" alla Deliberazione
n. 17 del 11/03/2022

**CONVENZIONE CON SOGGETTI TITOLARI DI PROPRIETA' PRIVATA IN
FORMA SINGOLA, ASSOCIATA, DI USO CIVICO E DI PROPRIETA'
COLLETTIVA, CON SUPERFICIE PARI O SUPERIORE AD ETTARI 50,
UBICATA NEI TERRITORI DEL PARCO DEL FRIGNANO E DELLE UNIONI DI
COMUNI DEL FRIGNANO**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

- **l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**, con sede in Modena (MO) – Viale Martiri della Libertà ,34 - (C.F. e Part. IVA n.03435780360), rappresentato nel presente atto Da Arch. Valerio Fioravanti, [Cod. Fisc. FRVVL65E25L969D], nato a Villa Minozzo (RE) il 25/05/1965, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n.66 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge;

E

.-A.S.B.U.C. Comitato di Amministrazione Separata degli Usi Civici delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare nel Comune di Fanano – con sede legale Piazza Vittoria 21 - Fanano (Mo), in persona del Presidente Zanasi Massimo, nato a Modena il 23/02/1965, C.F. ZNSMSM65B23F257P,
titolare di proprietà privata in forma ☐singola ☒associata/collettiva ubicata in Comune di Fanano all'interno del territorio del
☒Parco del Frignano
☐Unione di Comuni del Frignano

PREMESSO

- che l'art.9, c.5, della L.R. 2/04/1996 n.6 e smi prevede la possibilità, per gli Enti competenti in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, di promuovere la stipula di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata (singola ed associata) di uso civico e di proprietà collettive, al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art.4 della medesima Legge;
- che gli organi preposti dell'Unione di Comuni del Frignano e dell'Ente Parchi Emilia Centrale hanno ritenuto di adottare una disciplina comune in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei all'interno dei rispettivi territori di competenza, nel rispetto dei principi generali fissati dalla L.R. 2/04/1996 n.6;
- che gli organi preposti dei suddetti Enti hanno approvato i criteri e le condizioni generali per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui sopra, così come dettagliato nell'allegato "A" alle rispettive convenzioni stipulate per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di funghi epigei spontanei ai sensi della L.R. 02/04/96, n.6.

TUTTO CIO' PREMESSO

- Rilevato che sussistono i presupposti previsti dalla L.R. n.6/1996 e dal Regolamento adottato in materia dagli Enti aderenti per dare attuazione al presente accordo;
- Vista la Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 17 del 11/03/2022 che autorizza la stipula della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

A.S.B.U.C. Comitato di Amministrazione Separata degli Usi Civici delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare nel Comune di Fanano – con sede legale Piazza Vittoria 21 - Fanano (Mo), in persona del Presidente Zanasi Massimo, titolare di proprietà privata in forma ☐singola ☒associata/collettiva ubicata in Comune di Fanano denominata A.S.B.U.C. Comitato di Amministrazione Separata degli Usi Civici delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare in qualità di ☒proprietario ☐comproprietario ☐socio ☐affittuario consente, aderendo alla presente convenzione, la libera raccolta dei funghi epigei spontanei in dette proprietà a tutte le persone in possesso di valida e regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, ai sensi della L.R. 02/04/1996 n.6 e del Regolamento adottato dagli Enti medesimi, con i limiti quantitativi e temporali ivi stabiliti.

Art. 2

L'Unione di Comuni del Frignano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in relazione all'obbligazione assunta al precedente articolo da parte del titolare della proprietà convenzionata, si impegnano a corrispondere una quota del fondo appositamente costituito con le modalità di cui all'allegato "A", nell'ammontare complessivo di € 16,000,00 più l'eventuale quota aggiuntiva del 10% calcolata sulla somma eccedente i 190.000,00 euro lordi d'incasso. La quota spettante sarà commisurata all'estensione dei fondi condotti e pertanto il relativo importo si otterrà moltiplicando la quota fissa per ettaro determinatasi nell'anno in corso per gli ettari di superficie resi disponibili per la libera raccolta dal convenzionato.

Art. 3

I cittadini residenti nelle frazioni di Canevare, Fellicarolo, Serrazzone e Ospitale, nonché i componenti del nucleo familiare, hanno inoltre diritto, qualora ne facciano richiesta, al rilascio del tesserino di riconoscimento gratuito per la raccolta all'interno delle loro proprietà collettive senza limiti temporali né quantitativi, come previsto e specificato dall'art. 7 9 10 e 11 della L.R. n. 6/96.

Art. 4

Ai cittadini residenti nelle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare, nonché i componenti del nucleo familiare, spetterà inoltre il tesserino gratuito di cui al punto 2 dell'allegato "A", valido sull'intero territorio degli enti convenzionati.

Art. 5

ASBUC metterà a disposizione tutti gli elementi cartografici in suo possesso e collaborerà per quanto possibile all'espletamento delle procedure amministrative inerenti alla distribuzione dei tesserini di riconoscimento e/o dei tesserini gratuiti previsti dalla presente convenzione.

Art. 6

Gli Enti competenti provvederanno alla vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sui terreni oggetto della presente convenzione, sia attraverso personale dipendente adeguatamente formato che attraverso personale esterno con funzioni ausiliare di vigilanza, attivato sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art.21, comma 2 della L.R. n. 6/96. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale si attiverà e collaborerà affinché la vigilanza garantisca il rispetto delle modalità di raccolta e la tutela dei diritti riservati agli utenti Asbuc.

Art. 7

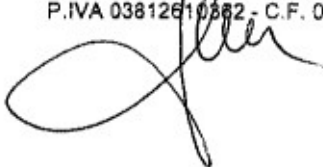
La presente convenzione avrà una durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula e potrà essere prorogata per analogo periodo previo assenso formalmente espresso dalle parti. La convenzione non potrà comunque protrarsi oltre la data di scadenza delle convenzioni stipulate dagli Enti competenti per la gestione associata delle funzioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme della L.R. 02/04/1996 n. 6 e del Regolamento in materia adottato dagli Enti competenti.

ASBUC

A.S.B.U.C.
COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI
BENI CIVILI FRAZIONALI DELLA FRAZIONE DI
SERRAZIONE OSPITALE FELLICAROLO CANEVARE
Piazza Vittoria 21 - 41021 Fanano -MO-
P.IVA 03812610362 - C.F. 02544110360



L'Ente
